

dossier

Aprile 2018

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE

Atto del Governo n. 6



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio del Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 2



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 5

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Modifiche all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</i>).....	3
Articolo 3 (<i>Disposizioni finali</i>).....	3
Articolo 4 (<i>Clausola di neutralità finanziaria</i>)	4

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	6	
Titolo breve:	Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati	
Riferimento normativo:	Articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento, per l'esame di atti del Governo

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo reca il recepimento della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati su cui era stata conferita delega al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n.2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017).

Articolo 1

(Modifiche all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79)

L'articolo 1 sostituisce il capo I del titolo VI dell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 79 del 2011, riguardante i contratti del turismo organizzato.

La prima innovazione consiste nell'ulteriore suddivisione del capo in sezioni, concernenti i "pacchetti turistici e servizi turistici collegati" (sez. I), gli "obblighi d'informazione e contenuto del contratto di vendita di pacchetto turistico" (sez. II), le "modifiche al contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto" (sez. III), l'"esecuzione del pacchetto" (sez. IV), la "protezione in caso d'insolvenza o fallimento" (sez. V), i "servizi turistici collegati" (sez. VI), la "responsabilità del venditore di pacchetto turistico" (sez. VII), le "disposizioni generali" (sez. VIII), la "tutela amministrativa e giurisdizionale" (sez. IX).

Come desumibile già dalle denominazioni delle sezioni, le disposizioni dell'articolo rivestono essenzialmente natura ordinamentale.

Si descrivono di seguito gli articoli (riferiti al capo I oggetto della sostituzione) almeno teoricamente suscettibili di riflessi sulla finanza pubblica.

Il nuovo articolo 48 del Capo I (riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa) designa il Ministero dei beni e delle attività culturali - Direzione generale del turismo, quale punto di contatto centrale per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e dei venditori operanti in Stati membri diversi. In particolare, il punto di contatto centrale mette a disposizione dei propri omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e ai soggetti incaricati di fornire tale protezione per gli specifici organizzatori o venditori stabiliti sul proprio territorio, autorizzando a condizioni di reciprocità l'accesso a qualunque registro disponibile, reso accessibile al pubblico anche online, in cui sono elencati gli organizzatori e i venditori che si conformano all'obbligo di protezione in caso d'insolvenza o fallimento. Inoltre, esso risponde il più rapidamente possibile (e comunque entro 15 giorni, perlomeno in via preliminare) alle richieste degli altri Stati membri che dubitino delle misure di

protezione in caso di insolvenza di un organizzatore, tenendo in considerazione l'urgenza e la complessità della questione.

Il nuovo articolo 51-*septies* (sanzioni amministrative) individua un articolato apparato sanzionatorio (con sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 ad un massimo di 20.000 euro) per la violazione di una serie di articoli del presente capo I (commi 1 e 2) da parte dell'organizzatore o del venditore, con aumento degli importi di un terzo nel caso di reiterazione (comma 3) e del 100 per cento nel caso di ulteriore reiterazione (comma 4). Ulteriori sanzioni non pecuniarie, ma inerenti alla possibilità di continuare l'esercizio dell'impresa, sono introdotte dal comma 5 in materia di violazione degli obblighi di assicurazione. Il comma 6 estende alle sanzioni in esame, in quanto applicabili, le disposizioni della legge n. 689 del 1981, mentre il comma 7 stabilisce che il loro pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il comma 8, integrando l'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in oggetto siano destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato da istituirsi e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei viaggiatori, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.

Il nuovo articolo 51-*octies* (applicazione delle sanzioni amministrative) dispone che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni del presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2005.

La RT ricorda che il mercato del turismo ha subito profondi cambiamenti: ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet che è diventato progressivamente il mezzo più importante attraverso il quale vengono offerti e venduti i servizi turistici, non solo nella forma dei tradizionali pacchetti preconfezionati ma molto più spesso personalizzati. La direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio si propone di adattare agli sviluppi del settore il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative.

La RT afferma poi che quasi tutte le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame configurano norme di natura ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica, prevedendo, peraltro, adempimenti a carico di soggetti privati.

In relazione ai proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni, la RT afferma che essi rappresentano entrate eventuali il cui ammontare è di difficile quantificazione e che il meccanismo di destinazione di tali somme, analogo a quello vigente per le fattispecie già oggi disciplinate, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Fra l'altro, le attività derivanti da tale previsione saranno svolte dai competenti uffici della Direzione Generale del Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito delle risorse umane e strumentali in dotazione a legislazione vigente, che risultano al riguardo adeguate.

Infine, la RT esclude che i compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato determinino nuovi oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare circa la destinazione alla spesa dei proventi da sanzioni, sia alla luce del loro carattere eventuale, sia considerando che l'apparato sanzionatorio risulta di nuova introduzione, non determinandosi pertanto alcun impatto sui saldi tendenziali.

In merito ai compiti posti a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (adempimenti in veste di punto di contatto centrale, selezione e attivazione dei progetti a favore dei viaggiatori) si ritiene verosimile l'assunto dell'articolo 4 (ripreso dalla RT) che possano essere svolti a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, non determinando quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Un supplemento d'informazioni sul punto sarebbe comunque auspicabile.

Per quanto concerne, infine, l'attribuzione di attività inerenti all'applicazione delle sanzioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (accertamento delle violazioni, inibizione della loro continuazione ed eliminazione degli effetti), pur rilevando che si tratta di una tipologia di adempimenti che rientra fra quelli svolti ordinariamente dall'Autorità, si osserva che la RT non fornisce alcuna indicazione, nemmeno di massima, circa l'aggravio quantitativo di lavoro che potrebbe derivare dall'estensione dell'ambito di azione dell'Autorità.

L'affermazione per cui i compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato non determineranno nuovi oneri per la finanza pubblica non appare pertanto supportata da elementi oggettivi.

Articolo 2

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

L'articolo 2 conferma la vigente esclusione (operante per i contratti di viaggio) dell'applicazione ai contratti del turismo organizzato del Codice del consumo, ad eccezione di alcune disposizioni del predetto Codice rispetto ai pacchetti turistici e ai viaggiatori, come definiti dall'articolo 33 del nuovo Capo I.

La RT non considera la disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

L'articolo 3 stabilisce che il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 2018, applicandosi ai contratti conclusi a decorrere da tale data.

La RT non considera la disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 4
(Clausola di neutralità finanziaria)

L'articolo 4 impone che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai conseguenti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce il contenuto della disposizione, con riferimento alle funzioni demandate alle PP.AA. dall'articolo 1.

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 1.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr 2018

[Documentazione di finanza pubblica n. 1](#)

Finanza pubblica e regole europee: guida alla lettura e sintesi dei dati principali - Documentazione di inizio legislatura

"

Nota di lettura n. 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (Atto del Governo n. 3)